

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente

TESAURO

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Gui e il Sottosegretario di Stato per l'interno Lepre.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti » (1709-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il senatore Murmura illustra alla Commissione l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 6 del decreto-legge, secondo il quale è consentito a chi è stato assunto o ha ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974 di conservare la propria posizione rinunciando al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336. Conclude chiedendo che il Senato si pronunci in senso conforme.

Si apre quindi la discussione.

Intervengono con richieste di chiarimenti i senatori Abenante, Treu, Marotta, Maffioletti, Agrimi e Modica (quest'ultimo sottolineando l'esigenza di una maggiore precisazione del testo della legge, al fine di chiarire che l'opzione debba anche comportare la restituzione della maggiore liquidazione che il dipendente ex combattente ha percepito ai sensi della legge n. 336 del 1970). Mentre il senatore De Matteis ritiene la dizione dell'articolo sufficientemente chiara. Dal canto suo il senatore Murmura dichiara che, seppure la norma poteva essere ancora più esplicita, tuttavia essa costituisce una chiara manifestazione della volontà legislativa di consentire una facoltà di opzione con rinuncia a tutti i benefici della legge n. 336 del 1970.

Il ministro Gui, premesso che la disposizione è stata approvata nonostante l'opposizione del Governo, che si era pure opposto alla norma ancora più restrittiva approvata dal Senato, afferma anch'egli che il significato dell'emendamento risulta chiaro, nel senso che l'optante deve rinunciare alle condizioni di favore previste dalla legge n. 336 del 1970.

Il senatore Modica, preso atto di queste dichiarazioni, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a rinnovare in Assemblea la propria dichiarazione interpretativa. Successivamente il senatore Arena propone che la data prevista dall'articolo 6 del decreto-legge come termine di riferimento per le assunzioni e gli incarichi sia quella del 9 an-

ziché dell'8 luglio, in quanto data di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il presidente Tesauro rileva che il problema riguarda anche il precedente comma, che è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato. Anche il senatore Agrimi concorda con la tesi del Presidente, pur ammettendo che si crea una piccola lacuna per gli incarichi e le assunzioni eventualmente conferiti nella giornata dell'8 luglio 1974. Contrari all'emendamento si dichiarano il senatore Barra (considerandolo ininfluenza e ritenendo che occorreranno ulteriori provvedimenti legislativi in materia) nonché il relatore. La Commissione respinge quindi l'emendamento del senatore Arena, accoglie la modifica apportata dalla Camera dei deputati e dà mandato al senatore Murmura di riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo altresì a chiedere di effettuare la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (1406).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Tesauro nell'illustrare brevemente il provvedimento, sottolinea la necessità di integrare la vigente disciplina concernente gli istituti e le aziende abilitati ad esercitare il credito su pegno, imponendo taluni obblighi la cui trasgressione deve comportare responsabilità personale per la persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda di credito. Conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento.

Si svolge quindi la discussione: il senatore Venanzi propone una maggiorazione dell'ammenda; il senatore Abenante chiede che sia prevista anche la revoca della licenza all'esercizio del credito pignoratizio in caso di recidiva; il senatore Agrimi suggerisce di prevedere espressamente come ipotesi di reato colposo la fattispecie in esame, per evitare il dubbio che si possa considerare una responsabilità di tipo oggettivo; il senatore Buccini è a sua volta perplesso sul tipo di responsabilità, e ritiene che andrebbe modificato

l'articolo 4; il senatore Marotta considera il provvedimento inadeguato per tutte le possibili ipotesi da disciplinare; il senatore Maffioletti ritiene trattarsi di responsabilità connessa ad omissione di vigilanza.

Successivamente, dopo che la Commissione ha approvato i primi tre articoli con la correzione di un errore materiale all'articolo 3, il senatore Agrimi propone, d'intesa con il senatore Buccini, un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, in base al quale chiunque violi gli obblighi previsti dall'articolo 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Detta pena si applica anche alla persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda di credito; nei casi di particolare gravità o recidiva nell'osservanza di detti obblighi è revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio. Dal canto suo il senatore Arena propone un emendamento aggiuntivo in base al quale la revoca può essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato è stato commesso. Gli emendamenti all'articolo 4 così modificato sono accolti dalla Commissione che successivamente, con il voto contrario del senatore Marotta, approva il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maffioletti ricorda che il Gruppo comunista ha chiesto che il ministro Gui informasse la Commissione sui criteri di applicazione delle disposizioni relative alla corresponsione dello straordinario ai dipendenti statali. Chiede quindi che si concordi una data nella quale il Ministro possa tenere una relazione in proposito alla Commissione.

Il ministro Gui si dichiara a disposizione della Commissione, assicurando che provvederà a raccogliere i dati necessari per la ripresa dei lavori.

Il senatore Barra propone che la Commissione inizi la discussione dei provvedimenti sull'Avvocatura dello Stato. Il senatore Maffioletti dichiara che i provvedimenti in questione comportano oneri ed affrontano la

riforma di un organismo delicato quale l'Avvocatura, onde chiede che la Commissione esamini approfonditamente alla ripresa dei lavori i disegni di legge in questione, evitando una discussione frettolosa. L'esame dei predetti provvedimenti è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (1774), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12^a Commissione).

Il senatore Vernaschi, designato estensore del parere, dopo avere rilevato che il provvedimento in esame appare ben più complesso ed ampio di quanto non riveli il suo titolo, dichiara che a suo avviso non esistono motivi per contestare l'urgenza della disciplina adottata, che va quindi accolta favorevolmente, riservandosi di esaminare i problemi in maniera più organica allorché verrà in discussione la riforma sanitaria. Il senatore Modica esprime invece perplessità di ordine costituzionale, non tanto sotto il profilo dell'urgenza quanto per i contenuti del provvedimento, con riguardo ai meccanismi con i quali si tende a procrastinare nel tempo l'effettivo trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia, mantenendo rapporti tra il Ministero dell'interno e i comuni (art. 2), prevedendo strane forme di rappresentanza delle Regioni che non contribuiscono a creare chiari rapporti con lo Stato (art. 3), disponendo una normativa che non si limita ad essere di principio per le Regioni ma ridonda nel dettaglio (artt. 6 e 7), prevedendo un fondo centralizzato ripartito dal potere esecutivo (art. 14) e soprattutto adottando una interpretazione dei poteri di indirizzo e coordinamento (art. 18) che si discosta dall'impostazione recepita nel disegno di legge n. 114 del Senato, e secondo la quale si finirebbe con il condizionare inammissibilmente atti legislativi delle Regioni con atti del Governo.

Favorevole all'intero provvedimento, data la sua urgenza, si dichiara invece il senatore

De Matteis, mentre il senatore Barra ritiene che si potrebbe proporre alla Commissione di merito di scorporare l'articolo 18, non essenziale allo scopo del decreto-legge. Dal canto suo il senatore Agrimi dichiara di dovere esprimere un giudizio severo sul provvedimento, non tanto per i suoi profili di costituzionalità quanto perchè ritiene che esso introduca congegni assai macchinosi che non servono a migliorare la disciplina della materia. Il provvedimento va quindi approvato sui suoi presupposti di urgenza, senza che però costituisca nè un precedente nè un pregiudizio per l'assetto dei problemi di fondo, da esaminare in sede di riforma sanitaria.

Il presidente Tesauro dichiara che i problemi sollevati dal senatore Modica sono di indubbia delicatezza, ma aggiunge che appare di interesse prevalente approvare il provvedimento, senza pregiudicare questioni che dovranno essere senz'altro approfondite in occasione dell'esame della riforma sanitaria. Dal canto suo, il senatore Modica precisa le sue proposte, ritenendo che la Commissione, seppure può riservarsi di approfondire alcune delle sue obiezioni in sede di riforma sanitaria, dovrebbe però in questa sede chiedere la proroga del regime vigente per le convenzioni, di cui all'articolo 18, sostituendo la Regione all'ente mutualistico, libero lo Stato di intervenire correttamente con una legge di principio. Il senatore Murmura ritiene invece che il Governo non dovrebbe utilizzare il meccanismo dell'articolo 18, di cui si potrebbe chiedere lo stralcio. Concorda il senatore Barra, mentre l'estensore del parere, senatore Vernaschi, aderisce all'impostazione del Presidente, preferendo che tutte le questioni restino impregiudicate ai fini della discussione della riforma sanitaria.

La Commissione, infine, approva a maggioranza il parere favorevole sul provvedimento, suggerendo alla Commissione di merito, (contrario l'estensore del parere) di valutare l'opportunità di stralciare l'articolo 18 del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 14,10.

BILANCIO (5°)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente

CARON

*La seduta ha inizio alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria** » (1774), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12ª Commissione).

Introduce il dibattito il senatore Colella, soffermandosi anzitutto sulle finalità principali del decreto-legge, che si sostanziano nella estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli ospedali, nel finanziamento generale della spesa ospedaliera e nell'avvio della riforma sanitaria. L'oratore analizza quindi le principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sottolineando in particolare quella relativa allo scioglimento delle mutue; per quanto riguarda la sistemazione della posizione creditoria negli ospedali, il senatore Colella rileva come il decreto sia incompleto, in quanto nulla dice circa i crediti che gli stessi ospedali vantano nei confronti dei consorzi antitubercolari e di altri enti pubblici. Dopo aver illustrato le norme attinenti agli aumenti contributivi per l'assistenza sanitaria nonché all'ampliamento dei poteri delle Regioni in materia ospedaliera, l'estensore designato del parere esprime talune perplessità sulla norma dell'articolo 7, che favorisce sul piano retributivo i medici ospedalieri a tempo pieno, norma che può risolversi in un sensibile aggravio di spesa per gli enti ospedalieri medesimi.

L'oratore dichiara quindi di ritenere assolutamente indispensabile la estinzione dei debiti delle mutue e dei comuni nei confronti

degli ospedali, in quanto le condizioni finanziarie di questi ultimi sono estremamente critiche: quel che lascia perplessi è il fatto che i mezzi per l'effettuazione di questa operazione siano reperiti dallo Stato col ricorso al mercato finanziario, il quale si trova in condizioni assai difficili. Egli conclude quindi la sua esposizione illustrando le norme volte a contenere nel futuro la spesa ospedaliera e, nel proporre la emissione di un parere favorevole sul complesso del provvedimento, chiede che venga affermato il principio del riconoscimento da parte delle mutue della entità delle rette di degenza che abbiano ricevuto l'approvazione dei comitati di controllo, in quanto, altrimenti, l'operazione di risanamento finanziario potrà essere soltanto parziale.

Si apre quindi la discussione, con un intervento del senatore Li Vigni che chiede chiarimenti sull'articolo 23, considerato in relazione all'articolo 4 nel testo approvato alla Camera dei deputati; nella prima norma si parla di un onere di 43 miliardi per il 1974 a carico del bilancio dello Stato conseguente all'articolo 4, ma da quest'ultima disposizione non si evince quale sia la spesa che lo Stato deve affrontare. Inoltre, egli chiede che venga quantificato il gettito derivante dall'aumento contributivo previsto dall'articolo 4 medesimo.

Sul primo quesito il senatore Colella chiarisce che, a quanto è dato di comprendere, l'onere derivante dall'articolo 4 è quello conseguente all'ultimo comma, attinente alla quota aggiuntiva annua dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie.

Parla successivamente il senatore Belotti, il quale esprime perplessità sul ricorso al mercato finanziario previsto dall'articolo 1; d'altra parte, egli aggiunge, il meccanismo delle rette di degenza e dell'indebitamento degli ospedali è autopropulsivo, nel senso che le prime aumentano necessariamente quanto più si accresce il secondo: in tali condizioni, un intervento era assolutamente necessario per porre fine ad una situazione che rischia di degenerare ogni giorno di più. Per questo motivo si può giungere anche a comprendere il ricorso al mercato finanzia-

rio, che, in buona sostanza, si traduce in un debito dello Stato verso se stesso, dal momento che a sottoscrivere i titoli potrà essere sostanzialmente soltanto il sistema bancario pubblico. In definitiva, egli conclude, l'operazione equivale ad un congelamento dei crediti che il sistema bancario pubblico medesimo ha nei confronti degli enti ospedalieri.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Brosio circa il contributo annuo dello Stato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (articolo 14), svolge un ampio intervento il senatore Bollini, il quale esprime anzitutto il dubbio che l'importo preventivato dal decreto-legge per giungere alla estinzione dei debiti delle mutue nei confronti degli enti ospedalieri non sia sufficiente e che tale insufficienza sussista ancor più ove si consideri la posizione creditoria complessiva degli enti ospedalieri medesimi nei confronti di altri enti pubblici che, in base a dati in suo possesso, si aggira sui 5 mila miliardi.

Dopo essersi soffermato sul cattivo funzionamento e sul costo enorme del sistema ospedaliero in conseguenza di una errata politica sanitaria, l'oratore osserva che dalla provvisoria soluzione che emerge dal decreto-legge in esame nascono seri rischi: anzitutto quello che, con il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia ospedaliera, nella situazione finanziaria esistente, si inneschi un processo che potrà rivelarsi dissestante per i bilanci regionali. In secondo luogo, il decreto-legge, lasciando in vita le mutue, sia pure a tempo determinato, e liberandole dalla spesa ospedaliera, può determinare, se non si interviene opportunamente, una dilatazione delle spese per l'assistenza extra-ospedaliera, rischio tanto più da paventarsi in quanto, in passato, le mutue erano solite pagare i loro debiti nei confronti delle cliniche private mentre non li estinguevano verso gli ospedali. Inoltre, vi potrà essere la tendenza delle stesse mutue a facilitare i ricoveri ospedalieri dal momento che l'onere ricadrà sulle Regioni. Sarà quindi necessaria una gestione estremamente rigorosa della superstita attività delle mutue, collegata organicamente con una

visione di riforma del sistema sanitario fondata su un ribaltamento della logica di spesa attuale e incentrata sulla medicina preventiva.

Un altro aspetto contraddittorio del decreto, a giudizio del senatore Bollini, è rappresentato dall'aumento dei contributi, in quanto non soltanto ciò grava sulla produzione, attualmente sottoposta ad altre pesanti difficoltà, ma anche contrasta con l'indirizzo che deve essere alla base della riforma sanitaria e che deve puntare sulla fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza. Per questi motivi, il senatore Bollini esprime l'avviso contrario dei senatori comunisti al decreto-legge, lamentando che le condizioni di tempo nelle quali avviene il dibattito non consentano di entrare nei dettagli tecnici del provvedimento che, in alcuni casi, sono assai lacunosi.

Il presidente Caron, dato che in Aula stanno anche iniziando le votazioni, propone che l'estensore del parere senatore Colella esprima oralmente, in sede di 12ª Commissione, tutti i dubbi emersi nel corso del dibattito, pur recando, a nome della maggioranza, il parere favorevole sulla base delle motivazioni addotte dal senatore Belotti.

Tale proposta è accolta dalla Commissione; tuttavia, il senatore Li Vigni, nel dichiarare di non opporsi alla soluzione prospettata dal Presidente, chiede che il senatore Colella esponga anche il suo dubbio sui collegamenti tra gli articoli 4 e 23 e dichiara inaccettabile la formulazione dell'articolo 2-bis, che, in pratica, autorizza l'assunzione da parte dello Stato di debiti per un importo che rimane assolutamente imprecisato.

Il senatore Bacicchi, riprendendo il tema del collegamento tra articoli 4 e 23, fa rilevare che se la spiegazione fornita dall'estensore del parere è valida, e cioè se è vero che l'onere derivante dall'articolo 4 si sostanzia nel fatto che l'aggiunta contributiva, nonostante la dubbia formulazione dell'articolo 4, è a carico dello Stato, in tal caso è errata l'indicazione di spesa di 43 miliardi contenuta nell'articolo 23, dal momento che essa rimane invariata rispetto al testo del decreto-legge, mentre la quota aggiuntiva di contributo *pro capite* è stata ridotta.

Viene affidato quindi al senatore Colella il mandato di riferire oralmente alla Commissione di merito il parere favorevole della maggioranza della Commissione nonché i rilievi formulati nel corso del dibattito e, in particolare, quelli attinenti all'entità del credito degli ospedali, al ricorso al mercato finanziario, al pericolo che si accollino alle Regioni oneri eccessivi.

La seduta termina alle ore 10,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Amadei e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (1774), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12^a Commissione).

Il senatore Segnana, estensore designato del parere, illustra in rapida sintesi i profili finanziari del decreto-legge all'esame, osservando, tra l'altro, che il ricorso al mercato finanziario rappresenta l'unica via per realizzare concretamente quel processo di risanamento dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri che costituisce il passaggio obbligato per un avvio effettivo della riforma sanitaria.

Nel complesso, osserva quindi l'oratore, le soluzioni finanziarie adottate appaiono efficaci, in linea tecnica, a conseguire gli obiettivi prefissati; pertanto, concludendo, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Bacchi, nell'osservare che si va ad operare un prelievo di vasta portata sul mercato finanziario senza disporre di precisi dati di riferimento sul reale ammontare globale dell'indebitamento delle mutue, ribadisce la valutazione nettamente negativa del Gruppo del MSI-Destra nazionale sulle misure all'esame.

Il senatore Poerio, ricollegandosi alle valutazioni già espresse dal Gruppo comunista presso l'altro ramo del Parlamento, ribadisce l'inidoneità del provvedimento a dare un serio ed efficace avvio alla riforma sanitaria.

Anche il senatore Bergamasco esprime valutazioni fortemente critiche nei confronti del decreto-legge n. 264.

Infine, il presidente Viglianesi propone di esprimere a maggioranza parere favorevole. Tali conclusioni sono accolte dalla Commissione, la quale incarica il senatore Segnana di trasmettere il parere.

IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812);

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva » (86), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

(Discussione: approvazione, con modificazioni del disegno di legge n. 812, con assorbimento del disegno di legge n. 86).

Il relatore alla Commissione, senatore Zugno, ricordando sommariamente la portata delle norme in discussione, già illustrate nella seduta del 16 maggio 1973, fa presente che esse in sostanza rappresentano la recezione nel nostro ordinamento di una precisa direttiva comunitaria, che prevede l'abolizione dell'imposta di fabbricazione per l'olio di oliva e per tutti gli olii ed i grassi vegetali.

Egli pertanto raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge n. 812, nel testo già elaborato dalla Commissione in sede referente.

Il senatore Poerio, nel preannunciare l'astensione del Gruppo comunista, ribadisce le

considerazioni già espresse nel corso delle precedenti discussioni, in particolare per quanto riguarda l'inopportunità di una riduzione dell'imposta di fabbricazione per gli oli di semi e per la margarina.

Anche il senatore Bacchi preannuncia l'astensione del Gruppo del MSI-Destra nazionale, considerando ingiustificate le agevolazioni previste per la margarina che, in quanto prodotto tipicamente industriale nella cui composizione intervengono largamente grassi animali, non può farsi rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, che si riferisce specificamente agli oli vegetali.

Dopo brevi repliche del relatore e del sottosegretario Amadei (che si rimette alla Commissione per la questione delle agevolazioni alla margarina) il Presidente mette ai voti i dieci articoli del disegno di legge n. 812 che vengono approvati nel testo già rielaborato dalla Commissione in sede referente, con una leggera modificazione di carattere tecnico all'articolo 9 (la copertura viene riferita all'anno finanziario 1974 invece che al 1973) suggerita dal sottosegretario Amadei. Viene quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso; il presidente Viglianesi avverte che, pertanto, il disegno di legge n. 86 deve considerarsi assorbito.

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti » (1165), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione, rinviata nella seduta del 26 giugno 1974.

Il senatore Zugno, dopo avere ricordato rapidamente la portata del provvedimento e le varie posizioni dei Gruppi parlamentari emerse nel corso delle precedenti discussioni, propone, allo scopo di trovare un punto di consenso unanime, di restringere l'ambito del provvedimento unicamente agli invalidi di guerra considerati nella lettera A-zero della tabella E annessa al disegno di legge.

A tale proposta aderisce il senatore Borsari, a nome del Gruppo comunista e il senatore Bergamasco. Il senatore Bacchi, pur

dichiarandosi d'accordo con il criterio ispiratore della proposta del senatore Zugno, suggerisce di fare riferimento alla lettera A) della Tabella E, allegata alla legge n. 585 del 1971, senza introdurre una nuova lettera A-zero del tutto incongrua rispetto all'attuale sistemazione della materia; egli suggerisce, altresì, di rapportare i miglioramenti per tale più ristretta categoria alle misure proposte nei vari disegni di legge già presentati al Parlamento dai vari Gruppi parlamentari, concernenti un riordinamento globale della legislazione pensionistica di guerra.

Nel dibattito che segue prendono la parola i senatori Borsari, Segnana, Zugno, Bacchi, De Luca e il presidente Viglianesi. Quest'ultimo nel riassumere gli elementi emersi dalla discussione, rileva che la Commissione è sostanzialmente d'accordo sulla necessità di avviare un primo miglioramento delle pensioni di guerra per le categorie di invalidi particolarmente colpite, pur nella consapevolezza che tali misure rappresentano solo un primo e piccolissimo passo sulla via di un riordinamento generale, economico e normativo, di tutta la legislazione pensionistica di guerra. Sulla base poi delle questioni emerse, il Presidente decide di sospendere brevemente la seduta, per dar modo ai Commissari di mettere a punto una nuova formulazione del disegno di legge che recepisca il suggerimento proposto dal senatore Zugno e accolto dalla Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, viene ripresa alle ore 12,10).

Il senatore Zugno illustra la nuova formulazione proposta. Nell'articolo 1, si stabilisce che l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, per gli invalidi di cui alla lettera A è elevato a lire 3.000.000 annue.

Gli articoli 2 e 3 sono così modificati:

Art. 2. — « L'assegno speciale previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è elevato alla misura di lire 2.400.000 annue per i grandi invalidi di prima categoria di cui alla tabella E, lettera A, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

Art. 3. — « Le misure di lire 1.500.000 e di lire 1.100.000 dell'assegno di cumulo di cui ai primi due punti della tabella *F* allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono elevate rispettivamente a lire 4.000.000 e a lire 3.000.000 annue ».

I primi tre commi dell'articolo 4 vengono sostituiti dai seguenti: « L'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, spettante agli invalidi di cui alla lettera *A*, è elevata a lire 300.000 mensili.

I grandi invalidi affetti da invalidità specificata alla lettera *A* possono richiedere un secondo accompagnatore militare ».

Il quarto comma è soppresso, mentre l'ultimo comma viene leggermente modificato in base alla nuova portata del provvedimento.

Leggere modifiche vengono apportate anche all'articolo 5, nonché all'articolo 6 (i miglioramenti vengono fatti decorrere dal 1° gennaio 1974).

Il primo comma dell'articolo 7, concernente la copertura finanziaria, viene sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Prendono infine la parola, per dichiarazioni di voto, i senatori Marangoni, Bacchi, Pazienza, Segnana e Zugno.

Il senatore Marangoni, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolinea il largo consenso che si è raggiunto in Commissione sulla necessità di dare avvio concretamente ad una organica revisione di tutta la pensionistica di guerra, soddisfacendo, per il momento, le indilazionabili esigenze di una categoria le cui condizioni sono oggettivamente gravissime.

Il senatore Bacchi, pur aderendo allo spirito informatore della proposta Zugno, preannuncia l'astensione dei senatori della Destra nazionale, in quanto, a suo avviso, sarebbe stato meglio rapportare i miglioramenti economici alle proposte contenute nei vari disegni di legge presentati da tutti i Gruppi

parlamentari sul riordinamento delle pensioni di guerra.

Il senatore Pazienza dichiara che la sua astensione vuole avere un particolare significato di protesta contro la mancata estensione delle migliorie ai ciechi di guerra di cui al punto *A-bis*, n. 1, della Tabella *E*, annessa alla legge n. 585 del 1971.

Il senatore Segnana, nell'esprimere pieno consenso alle norme in discussione, invita il Governo a voler studiare con sollecitudine il problema dei tempi e dei modi di una graduale revisione di tutto l'assetto delle pensioni di guerra.

Il senatore Zugno, infine, esprime un vivissimo ringraziamento per la decisiva opera di mediazione del presidente Viglianesi, grazie alla quale è stato possibile trovare una larga intesa tra le varie forze politiche. Egli ribadisce, inoltre, che il provvedimento rappresenta al momento il massimo sforzo possibile e vuole in definitiva aprire la via per una revisione generale, economica e normativa di tutto il settore, nel rispetto delle giuste aspettative delle categorie interessate.

Il presidente Viglianesi, dopo avere ribadito che la Commissione è pienamente consapevole di aver mosso solo un primo e parziale passo sulla via di una risoluzione generale di tutto il problema, verso il quale essa ha la più ampia e sentita disponibilità, pone ai voti i sette articoli, nel testo riformulato dalla Commissione, nonché il disegno di legge nel suo complesso, che è approvato, con l'astensione dei senatori della Destra nazionale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viglianesi avverte che alcuni dei decreti-legge già esaminati dalla Commissione verranno, molto probabilmente, modificati dall'altro ramo del Parlamento e dovranno, essere riesaminati nei punti oggetto di modifiche. Egli, pertanto, in considerazione del ritmo serrato dei lavori, si riserva di riconvocare con ogni urgenza la Commissione appena ciò si renda necessario.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 12,40.

ISTRUZIONE (7°)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente

SPADOLINI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Malfatti ed i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Bemporad e Smurra.

La seduta ha inizio alle ore 12.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche » (1763), d'iniziativa dei deputati Giordano ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Limoni, porta a termine la relazione, iniziata nella seduta di sabato 10 agosto. Dopo brevi considerazioni in merito alla norma di copertura finanziaria, esprime l'avviso che il provvedimento sia da accogliere, senza apportarvi emendamenti, nonostante le riserve che può suscitare anche in relazione alla negativa esperienza dei precedenti corsi abilitanti (i cui inconvenienti egli spera non si ripetano). Conclude auspicando che la riforma universitaria venga presto a porre fine a tale sistema transitorio di abilitazione del personale docente.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Papa, Dinaro, Bloise, Moneti e Peritore.

Il senatore Papa ritiene eccessivo il giudizio totalmente negativo espresso dal relatore sui passati corsi abilitanti, pur non nascondendosi alcuni inconvenienti verificatisi.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di giungere ad una riforma organica dell'intero ordinamento scolastico, l'oratore si sofferma sui singoli articoli del disegno di legge, esprimendo riserve, in particolare, intorno alla partecipazione al corso abilitante speciale degli insegnanti delle scuole legalmente ri-

conosciute (prevista dalla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1), nonché in merito all'articolo 5. Nonostante tali riserve, i senatori comunisti — egli conclude — non presenteranno emendamenti per non ostacolare una rapida approvazione del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore Dinaro. Egli ricorda l'atteggiamento contrario all'istituzione dei corsi abilitanti espresso nella passata legislatura dalla sua parte politica; allo stato attuale delle cose peraltro — afferma — questo disegno di legge costituisce un male necessario per ovviare alle conseguenze derivanti dal fatto che il Ministero non ha dato attuazione alla legge n. 1074 del 1971. In base a tali considerazioni, annuncia il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale.

Le considerazioni svolte dal relatore, sia intorno agli inconvenienti dei corsi abilitanti sia sull'urgenza di provvedere con questo disegno di legge alle conseguenze del mancato svolgimento degli altri corsi abilitanti previsti dalla legge n. 1074, sono riprese dal senatore Bloise. Egli manifesta l'esigenza di coordinare i due sistemi ora esistenti di abilitazione del personale docente (corsi abilitanti e concorsi a cattedre con effetti abilitanti), ed esprime alcune riserve in merito agli articoli 1 e 5. Conclude preannunciando il voto favorevole del Gruppo socialista, pur nella convinzione che solo una riforma organica potrà dare una soluzione definitiva a questi problemi.

Quindi il senatore Moneti, a nome del Gruppo democratico cristiano, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, condividendo in pieno le osservazioni fatte dal relatore, senatore Limoni. Rappresenta quindi al sottosegretario Smurra l'esigenza di prendere provvedimenti a favore di alcuni docenti che non poterono avere l'incarico a tempo indeterminato trovandosi in quel tempo in servizio di leva.

Anche il senatore Peritore preannuncia voto favorevole, a nome del Gruppo socialista democratico.

Replica quindi agli oratori intervenuti nella discussione generale il relatore Limoni.

Successivamente il presidente Spadolini informa che il Ministro della pubblica istruzione si è fatto carico di trasmettere, per conoscenza della 5ª Commissione, le controdeduzioni del Ministero sulle osservazioni per gli aspetti finanziari relativi all'anno 1974; da parte della 5ª Commissione si è assunto l'impegno di una revisione del parere.

Interviene quindi il senatore Colella, vice presidente della Commissione bilancio, il quale fornisce assicurazioni in merito ad una sollecita revisione del parere.

Segue la replica del Sottosegretario alla pubblica istruzione.

Il senatore Smurra illustra ampiamente finalità e motivazioni del disegno di legge, fra l'altro dando conto dell'*iter* attraverso il quale, alla Camera dei deputati, si è pervenuti alla formulazione del testo ora in esame.

Il rappresentante del Governo precisa che la preoccupazione di fondo fu quella di evitare il riprodursi degli inconvenienti lamentati per i corsi speciali già svolti; al riguardo osserva che una delle cause determinanti dei limiti riscontrati in detti corsi era stata l'altissimo numero dei partecipanti (oltre 160.000): è apparsa quindi inevitabile l'adozione di criteri riduttivi con la conseguenza di talune esclusioni, come quella degli insegnanti delle attività integrative, dovuta per altro anche a considerazioni di carattere generale (l'opportunità di aprire un discorso più ampio, per tali insegnanti, nel quadro dell'introduzione del tempo pieno nella scuola secondaria).

Il provvedimento, prosegue il rappresentante del Governo, non ricalca pertanto il dispositivo dell'articolo 5 della legge n. 1074 del 1971, per i corsi speciali offre maggiori garanzie, e consente di attivare finalmente anche i corsi ordinari, dando il via a un utile esperimento in vista dell'introduzione dei nuovi metodi di abilitazione.

Il sottosegretario Smurra conclude osservando che in realtà il discorso sui corsi abilitanti si può ritenere ancora all'inizio: auspica conseguentemente che, anche con il valido contributo del Parlamento, esso possa essere portato avanti per accertare la validità della nuova procedura abilitante in cui di-

chiara di credere, ma di cui egli non intende fare un mito.

Successivamente il senatore Urbani illustra un ordine del giorno firmato anche dai senatori Veronesi, Ada Valeria Ruhl Bonazola, Scarpino, Piovano e Papa: esso impegna il Governo a non dar corso a nuove procedure concorsuali prima che sia espletata la prima sessione dei corsi abilitanti ordinari, ed a realizzare inoltre, appena possibile, la contestualità delle procedure concorsuali e delle procedure dei corsi abilitanti ordinari.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 17,30).

Sull'ordine del giorno anzidetto si pronuncia il Ministro della pubblica istruzione, dichiarando di non poterlo accogliere. I proponenti invitano quindi il rappresentante del Governo ad accoglierne quanto meno la seconda parte; non avendo il Ministro aderito, l'ordine del giorno viene messo ai voti e respinto dalla Commissione, dopo una dichiarazione di voto, contraria, del senatore Dinaro.

Il senatore Colella, Vice presidente della Commissione bilancio e programmazione, annuncia poi che, in seguito alle precisazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione sulla parte finanziaria del provvedimento relativa all'anno 1974, la riserva precedentemente formulata viene sciolta ed il parere della Commissione stessa è ora incondizionatamente favorevole.

Si passa quindi all'esame degli articoli, i quali sono approvati, senza discussione, nel testo della Camera.

Prima della votazione finale, il senatore Valitutti motiva l'atteggiamento del Gruppo liberale, che non potrà essere favorevole per non avere il disegno di legge sufficientemente circoscritto l'area di accessibilità ai corsi, giustificabili nella misura in cui soddisfino le esigenze eccezionali degli insegnanti non di ruolo, e governabili solo se tengano conto della disponibilità numerica dei docenti ai quali affidare i corsi stessi.

Quindi, dopo una precisazione del Ministro e una breve replica del senatore Valitutti, la Commissione approva il disegno di legge nel

suo insieme: ribadiscono la loro astensione i senatori comunisti e il loro voto favorevole i senatori del MSI-Destra nazionale; si astiene il senatore Dante Rossi.

« **Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università** » (1587), d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente Spadolini auspica che si possa pervenire ad un vasto accordo tra i Gruppi politici sul disegno di legge in discussione, anche in considerazione del fatto che esso si pone come complemento delle « misure urgenti » (alla cui elaborazione — egli afferma — nessuna parte politica è stata estranea) per riattivare la democrazia rappresentativa nelle università.

Interviene quindi il senatore Valitutti. Egli sottolinea che il punto di contrasto è costituito dall'articolo 3 che prevede il diritto di assemblea, materia di cui non nega la rilevanza ma per la quale ritiene che si sia di fronte ad una soluzione improvvisata. A suo avviso, sarebbe opportuno limitarsi all'approvazione dei primi due articoli, impegnandosi ad affrontare in seguito con maggiore ponderazione il problema delle assemblee studentesche. A tale proposito prospetta la eventualità di una richiesta di remissione del provvedimento all'Assemblea, ove non si pervenisse ad una soluzione soddisfacente.

Il senatore Bertola sottolinea l'esigenza che il provvedimento raccolga il più largo numero di consensi. Soffermandosi sui problemi dell'assemblea studentesca — che anch'egli riconosce essere il reale punto di contrasto — confronta gli emendamenti presentati al riguardo dal Gruppo liberale e dai Gruppi di maggioranza rilevando come sulla base di tale confronto sussista, a suo avviso, la possibilità di un incontro; conclude esortando a giungere alla formulazione di un

testo che possa essere accettato da tutte le parti politiche.

Il senatore Dinaro afferma che il Gruppo del MSI-Destra nazionale sarebbe stato favorevole all'approvazione del solo articolo 1; in particolare egli afferma che il diritto di assemblea costituisce materia da regolare non isolatamente, ma nel contesto della riforma universitaria. Conclude dichiarando che, per i motivi già adottati nei precedenti interventi, e ora da lui ribaditi, il Gruppo del MSI-Destra nazionale ritiene opportuno che il provvedimento venga discusso in Assemblea anzichè in Commissione.

Il senatore Piovano quindi sottolinea l'esigenza che il Parlamento si pronunci, con la massima urgenza, sul disegno di legge e in particolare sul diritto di assemblea anche in considerazione del particolare momento di tensione della vita del Paese, che non mancherà di riflettersi nelle università alla riapertura dell'anno accademico; in questa situazione — egli afferma — un rinvio della soluzione dei problemi in discussione non potrebbe che comportare maggiore scetticismo nei confronti dell'istituto parlamentare da parte dei giovani. L'oratore ritiene che si possa giungere ad un incontro tra le varie istanze emerse nel dibattito, ma afferma che il Gruppo comunista non potrà ad alcun costo accettare un accantonamento dell'articolo 3, e preannuncia che — ove la maggioranza della Commissione si orientasse in tal senso — si prospetterebbe l'opportunità di trasferire l'esame del disegno di legge all'Assemblea.

Segue un breve intervento del presidente Spadolini: concorda con l'urgenza di approvare il provvedimento ed esprime l'opinione che si potrebbe giungere all'approvazione in tempo utile perchè l'altro ramo del Parlamento si pronunci sulle modificazioni introdotte, prima della sospensione estiva dei lavori.

Successivamente il senatore Carraro, in tema di diritto di assemblea, sottolinea come il provvedimento, ed in particolare il nuovo testo proposto dai Gruppi di maggioranza, non costituisca una innovazione nella vita delle università, ove già infatti si

svolgono assemblee, ma piuttosto un tentativo di regolare queste ultime secondo i canoni democratici. Suggerisce quindi una migliore formulazione del quarto comma dell'articolo 3-bis proposto in materia dai gruppi di maggioranza. Conclude affermando che la materia di questo articolo non è estranea alla logica degli altri due, ma anzi può costituire un incentivo al buon funzionamento degli istituti di democrazia rappresentativa in essi previsti.

Segue una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Dinaro, al quale risponde il presidente Spadolini, che successivamente si dichiara favorevole alla modifica proposta al testo dell'articolo 3-bis dal senatore Carraro.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore Moneti illustra due emendamenti, presentati anche dai senatori Stirati, Spadolini e Peritore, rispettivamente al primo e al terzo comma dell'articolo 1; il primo prevede come termine *ad quem* per le elezioni studentesche il 15 febbraio, mentre l'altro, sostitutivo della lettera c), prevede la decadenza in ogni caso dal mandato per chi perde la qualità di elettore.

Successivamente il ministro Malfatti presenta un emendamento soppressivo del secondo comma; in conseguenza il senatore Valitutti dichiara di ritirare il suo emendamento allo stesso comma, mentre illustra altri due emendamenti presentati da lui e dal senatore Premoli alle lettere b) e c) del terzo comma, volti fra l'altro a specificare le cause oggettive delle eventuali sostituzioni dei rappresentanti studenteschi. Il senatore Dinaro ritira quindi l'emendamento al terzo comma da lui presentato assieme ai senatori Plebe e De Fazio, dichiarando di aderire all'analogo emendamento del senatore Valitutti.

Interviene quindi il senatore Carraro, che si dice favorevole all'emendamento dei senatori Valitutti e Premoli alla lettera b) del terzo comma, mentre per quanto riguarda la lettera c) propone di adottare la dizione dell'emendamento illustrato dal senatore Dinaro, limitando la sostituzione ai casi di dimissioni o perdita della qualifica di elettore, ed eliminando il riferimento ai casi di decesso previsti dall'emendamento stesso.

Seguono interventi dei senatori Dante Rossi (ritiene che la durata in carica delle componenti studentesche dovrebbe coincidere con quella delle altre componenti), Veronesi, Stirati e Urbani (favorevoli, questi ultimi, ad una durata in carica non superiore all'anno).

Quindi il senatore Dinaro si dice favorevole agli emendamenti presentati al primo comma dal senatore Moneti e, alla lettera b) del terzo comma, dal senatore Valitutti, nonché alla formulazione del terzo comma, lettera c), proposta dal senatore Carraro.

Si pronunciano quindi sugli emendamenti il relatore alla Commissione Arfè (è favorevole all'emendamento del senatore Moneti al primo comma nonché alla formulazione della lettera c) del terzo comma proposta dal senatore Carraro, mentre si rimette alla Commissione per l'emendamento del senatore Valitutti alla lettera b) del comma stesso) e il rappresentante del Governo, che accoglie l'emendamento al primo comma, mentre si dice contrario all'emendamento liberale alla lettera b) del terzo comma (che rileva essere incompatibile con il primo emendamento) e favorevole alla formulazione della lettera c) dello stesso comma proposta dal senatore Carraro.

Successivamente vengono approvati lo emendamento del senatore Moneti ed altri al primo comma, l'emendamento governativo al secondo comma, nonché quello dei senatori Plebe ed altri (con la modifica proposta dal senatore Carraro) alla lettera c) del terzo comma, e quindi l'articolo 1 così modificato.

Gli altri emendamenti vengono o dichiarati preclusi o ritirati dai proponenti.

Viene quindi presentato dal senatore Urbani un emendamento, aggiuntivo di un articolo 1-bis, volto a modificare l'ultimo comma dell'articolo 9 delle « misure urgenti », nel senso che le norme regolamentari per le elezioni degli studenti dovranno essere deliberate dal senato accademico previo accordo con le organizzazioni studentesche: è firmato anche dai senatori Papa e Piovano.

Su tale emendamento si pronunciano in senso contrario i senatori Bertola, Dinaro e Valitutti; contrario si dice anche il rappre-

sentante del Governo, mentre riserve in merito esprime il relatore Arfè, che si rimette alla Commissione.

Successivamente l'articolo aggiuntivo, messo ai voti, non è approvato.

Si passa all'articolo 2. Il senatore Papa illustra due emendamenti, a firma anche dei senatori Scarpino, Piovano, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Veronesi e Urbani; con il primo aggiuntivo di un primo punto all'articolo 2, si prevede un aumento, nel consiglio di Facoltà, della rappresentanza studentesca in proporzione al numero degli iscritti, nonchè il voto deliberativo per gli eletti, tranne che per le materie riservate ai professori ordinari. Con il secondo (che egli dichiara essere strettamente collegato al primo) si modifica il punto 3 dello stesso articolo, prevedendo che qualora nelle votazioni per le rappresentanze degli studenti non si raggiungano le quote previste, la votazione è ugualmente valida e il numero degli studenti eletti è ridotto proporzionalmente alla percentuale dei votanti, con il limite minimo di tre eletti.

Segue l'illustrazione di due emendamenti a firma dei senatori Spadolini, Stirati, Moneti e Peritore, fatta dal senatore Stirati: l'uno è soppressivo del punto 1 dell'articolo 2, mentre l'altro è inteso a migliorare la norma del primo capoverso del punto 3 dello stesso articolo.

Successivamente il senatore Valitutti illustra due emendamenti, a firma anche del senatore Premoli, l'uno è soppressivo del punto 2 e l'altro, alla lettera c) del punto 3, prevede la validità delle votazioni anche se la percentuale dei votanti sia inferiore ai *quorum* fissati, con una riduzione proporzionale del numero dei rappresentanti; il senatore Valitutti propone che, per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, si giunga ad una formulazione concordata, in considerazione degli analoghi emendamenti presentati dai senatori Papa ed altri, nonchè dai senatori Spadolini, Moneti e Peritore. A tale proposta si dichiara favorevole il presidente Spadolini.

Quindi, anche al fine di consentire il raggiungimento in sede ristretta dell'accordo anzidetto, il seguito della discussione viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, martedì 13 agosto, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,05.

LAVORO (11^a)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

*Presidenza del Presidente
POZZAR*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cengarle.

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (1774), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 12^a Commissione).

Dopo un breve intervento del Presidente, il senatore Manente Comunale, designato estensore del parere, illustra ampiamente alla Commissione i punti salienti del disegno di legge, esaminandone gli aspetti essenziali ed i contenuti normativi che vanno, a suo avviso, al di là dell'obiettivo di finanziare gli enti ospedalieri, la cui esposizione debitoria è ormai giunta al limite della sopportabilità; osservato che la Camera dei deputati ha incisivamente migliorato il testo originario del provvedimento, l'oratore precisa che questo, nella sostanza, accoglie già in sé taluni importanti principi della riforma sanitaria, di cui il Parlamento sarà tra breve chiamato a trattare; conclude sottolineando che il decreto-legge è stato proposto dal Governo per fronteggiare con urgenza la situazione sanitaria ed invitando la

Commissione ad esprimere su di esso avviso favorevole.

Successivamente il senatore Garoli, a nome del Gruppo comunista, pur constatando che talune modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento all'originario testo governativo appaiono giuste e meditate, ribadisce che la sua parte politica rimane contraria al provvedimento soprattutto per motivi di principio, in quanto considera la legislazione attraverso i decreti-legge una vera e propria forma di abuso; inoltre, a suo avviso, il provvedimento in esame difetta di chiarezza, sia circa l'effettiva entità della massa debitoria degli enti ospedalieri, sia circa l'effettiva volontà politica del Governo di riformare il sistema sanitario nazionale; infine, confermato il punto di vista del Gruppo comunista, secondo il quale si sarebbero dovuti esonerare i lavoratori dall'aumento dei contributi e sarebbe stato necessario procedere alla liquidazione dei debiti contestualmente allo scioglimento delle mutue, esprime avviso contrario al provvedimento.

Interviene poi il senatore Azimonti, sostenendo che il problema in esame, avendo chiaramente carattere prioritario, non poteva essere affrontato che attraverso provvedimenti di urgenza, indispensabili a superare lo stato di gravissima crisi del settore; aggiunge che apparrebbe opportuno chiarire quali siano i debiti che si risanano con la applicazione delle norme in esame, nonché precisare su quali basi verranno calcolati i debiti delle mutue, considerando la variabilità delle rette ospedaliere stabilite dai singoli enti, non sempre corrispondenti alle effettive spese sostenute per le degenze.

Dal canto suo il senatore De Sanctis lamenta lo scarso tempo lasciato ai componenti della Commissione per documentarsi sul disegno di legge e dichiara di condividere taluni dei rilievi formulati dai senatori Garoli e Azimonti; affermato che l'aumento del costo del lavoro avrà gravi ripercussioni sull'economia del Paese, preannuncia il voto contrario del MSI-Destra nazionale, sia per motivi di principio, sia perchè il mancato accoglimento della normativa in esame

dovrebbe assumere il significato di una vibrata protesta contro l'uso e l'abuso dei decreti-legge da parte del Governo.

Il senatore Ferralasco, che prende successivamente la parola, sottolinea l'urgenza del provvedimento, inteso ad avviare a soluzione il problema di fondo, di vitale importanza, della riforma sanitaria e da fronteggiare intanto la gravissima crisi in cui versa il settore; passati in rassegna gli emendamenti, migliorativi, introdotti dalla Camera dei deputati al testo originario, prospetta l'opportunità che la Commissione di merito precisi che il punto 3) dell'articolo 14 relativo all'impiego degli avanzi annuali dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'INPS, non debba essere inteso nel senso di vietare tassativamente l'utilizzazione del relativo fondo a favore della categoria interessata; conclude annunciando, a nome del Gruppo socialista, parere favorevole sul disegno di legge.

Infine, dopo che il sottosegretario Cengarle, a nome del Governo, ha rinnovato alla Commissione l'invito ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, più che per la lettera delle norme in esso contenute, per lo spirito innovatore di cui esso è chiaramente permeato, si decide a maggioranza di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del provvedimento; nel parere si dovrà fare menzione delle osservazioni delle diverse parti politiche.

La seduta termina alle ore 10,25.

IGIENE E SANITA (12^a)

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

*Presidenza del Presidente
MINNOCCI*

Intervengono il Ministro della sanità Vittorio Colombo e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Spigaroli.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (1774), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore De Giuseppe, premesso che su un provvedimento di così grande importanza per il risanamento della crisi ospedaliera e per l'avvio della riforma sanitaria, la Commissione sanità del Senato non ha avuto materialmente, purtroppo, il tempo occorrente per un esame anche sommario delle modifiche apportate alla Camera, sottolinea il significato globalmente positivo, soprattutto in una prospettiva a lungo termine, del decreto, la cui validità impone quindi di non soffermarsi con sguardo eccessivamente critico sulle lacune ed imperfezioni che pur in esso esistono.

Si tratta infatti di un decreto-legge che, sebbene originato dalle esigenze immediate e contingenti di un non rinviabile risanamento delle finanze degli ospedali, i quali altrimenti sarebbero venuti a trovarsi in una situazione di quasi paralisi, ciò nonostante riesce ad inserirsi nel quadro generale della riforma sanitaria, non per comprometterla ma, al contrario, per facilitarla notevolmente. Non si tratta infatti soltanto di un provvedimento finanziario, che in un momento particolarmente difficile dell'economia del Paese e della finanza pubblica riesce a reperire i mezzi per risanare la colossale esposizione debitoria degli ospedali, evitando quindi di trasferire sulla incipiente riforma sanitaria il peso di questi 2.700 miliardi che ne avrebbero probabilmente impedito l'avvio; si tratta anche della spinta decisiva per l'inizio della riforma stessa, in quanto con la normativa oggi in esame si dà piena attuazione, almeno per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, all'articolo 117 della Costituzione. La realizzazione effettiva del decreto è rimessa, come del resto per molte altre

leggi, soprattutto al senso di responsabilità degli uomini e degli organi che sono chiamati ad applicarlo; ciò nondimeno le norme contengono precise sanzioni ed obblighi rigorosi, che garantiscono un'applicazione leale del provvedimento da parte di tutti.

Il relatore passa quindi ad illustrare il testo originario del Governo e, successivamente, le modifiche recate dalla Camera. Queste ultime sono intervenute dopo che il testo governativo aveva suscitato in tutto il Paese un vivace dibattito, nel quale, se vi sono state anche numerose proteste, si sono uditi importanti e vasti consensi. A tale riguardo bisogna considerare che il provvedimento imponeva sacrifici sia alle categorie mediche più direttamente interessate che alla vastissima massa dei lavoratori e all'industria. Ma è prevalsa la realistica visione delle condizioni oggettive di una situazione finanziaria disastrosa, che occorre in ogni modo superare. Le norme incidenti sugli interessi di alcune categorie, norme che comunque non devono essere intese in alcun modo come provvedimenti punitivi, si giustificavano d'altra parte con il prevalente interesse degli enti pubblici ospedalieri, che con strutture altamente qualificate e sempre più moderne (e quindi anche più costose) producono per la collettività servizi sempre più estesi e validi.

La pubblica opinione ha accolto favorevolmente gli aspetti essenziali del provvedimento: soprattutto la possibilità degli ospedali di continuare nella loro attività e la scomparsa delle mutue. Quest'ultima innovazione è la conclusione di un capitolo della storia sanitaria del Paese: dobbiamo accettare la fine del sistema mutualistico, che se ha svolto il ruolo importantissimo di assicurare in Italia, per la prima volta, l'assistenza a milioni di cittadini, obiettivamente deve ormai considerarsi superato.

Recependo i risultati del dibattito delle opinioni e prendendo atto di numerose critiche precise e concrete, la Camera ha recato importantissime modifiche al testo governativo. Innanzitutto l'estensione del risanamento finanziario ai crediti degli ospedali verso i comuni; poi le norme che garantiscono la corretta utilizzazione dei fondi assegnati agli ospedali per l'estinzione dei

loro debiti verso le banche e le ditte fornitrici; la diminuzione delle quote aggiuntive a carico dei lavoratori autonomi, per l'assicurazione contro le malattie; la specificazione dei divieti dell'articolo 6, per un più efficiente funzionamento di tali importantissime salvaguardie dei bilanci ospedalieri; l'ampliamento del divieto di emolumenti per le commissioni di concorso e consultive; un migliore assetto dei limiti posti dal testo governativo ai redditi per l'attività libero-professionale dei sanitari ospedalieri, adottando in ciò soluzioni che costituiscono un importante incentivo a favore del rapporto di lavoro a tempo pieno; la soppressione dell'articolo 11, giustamente ritenuto un'interferenza nella competenza legislativa delle regioni; la garanzia dell'assistenza ospedaliera indiretta, da parte della regione e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, per gli aventi diritto. Ma la modifica forse più importante è quella dello scioglimento delle mutue entro il 1° luglio 1975, con la correlativa prevista nomina dei commissari e la fissazione del termine di due anni per l'estinzione definitiva delle mutue stesse. È anche di grande rilievo il previsto controllo del CIPE sull'adeguatezza o meno delle disponibilità esistenti di anno in anno nel fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e sui livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite ai cittadini con l'assistenza stessa; in correlazione a tale misura si pone la rivalutazione annuale delle somme che lo Stato attribuisce alle regioni per l'assistenza ospedaliera.

Il senatore De Giuseppe conclude sottolineando l'ampiezza del provvedimento, così modificato dalla Camera, un provvedimento che accoglie molteplici esigenze e tutela diritti ed interessi cospicui senza con ciò compromettere la riforma sanitaria, ma anzi dando ad essa inizio con fermo coraggio. Il relatore chiede infine alla Commissione di esprimersi positivamente sul testo del decreto così come modificato dalla Camera, in considerazione del fatto che l'intrecciarsi delle misure, delle garanzie e degli obblighi previsti non consentirebbe una facile e rapida revisione anche soltanto di qualche aspetto limitato. L'oratore conclude espri-

mendo la speranza che dalle norme in questione derivi un contributo determinante per un migliore funzionamento dell'assistenza ospedaliera, nell'attesa di poter presto discutere la riforma sanitaria recentemente approvata dal Consiglio dei ministri.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Cavezzali osserva come fra i provvedimenti giunti al Parlamento in via d'urgenza, il decreto-legge all'esame della Commissione si presenti come il più indiscutibilmente indispensabile e non rinviabile. Il relativo ritardo con cui è stato esaminato nei due rami del Parlamento, dopo la lunga e faticosa discussione degli altri decreti, non ha forse consentito di dare il giusto rilievo ad un provvedimento che anzitutto è d'importanza capitale per le dimensioni finanziarie del *deficit* che tende a risanare, ma che affronta anche e risolve in gran parte molte altre questioni di grande rilievo materiale e umano, questioni che a rigore potevano anche essere rinviate ma che è opportuno comunque e vantaggioso avere affrontato e risolto oggi, con un'attiva collaborazione dell'opposizione nell'altro ramo del Parlamento e con l'intensa partecipazione delle regioni, dei sindacati e di tutte le categorie interessate.

L'oratore sottolinea gli aspetti positivi del provvedimento, e in particolare il giusto rispetto per i risultati delle trattative sindacali nazionali e la positiva soluzione del problema delle limitazioni ai proventi degli ospedalieri nella libera professione, soluzione che viene ad incentivare opportunamente il rapporto di lavoro a tempo pieno e che d'altra parte non accoglie altre e meno approvabili sollecitazioni delle categorie mediche interessate.

Il senatore Cavezzali esprime tuttavia alcune riserve e preoccupazioni per quanto concerne il gravame imposto al mondo del lavoro con l'aumento dei contributi, una misura questa forse inevitabile ma che si rifletterà pesantemente sulle contrattazioni sindacali nel prossimo autunno. Suscita anche timori il futuro andamento del ripianamento delle posizioni debitorie e in generale il problema di un corretto e leale svolgimento, da parte di tutti, del difficile perio-

do di transito alla riforma sanitaria; difficoltà queste che però sono state in parte alleggerite dalla fissazione di date certe, stabilite nell'altro ramo del Parlamento.

Pur formulando queste riserve, il senatore Cavezzali a nome del Gruppo socialista esprime pieno consenso al provvedimento quale concreto inizio di quella riforma sanitaria che è stata sempre un cardine fondamentale della politica del suo partito.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16,45).

Riprende la discussione generale. Intervengono i senatori Merzario, Costa, Balbo, Barbera, Pinto e De Sanctis.

Il senatore Merzario, parlando a nome del Gruppo comunista, sottolinea innanzitutto il risultato positivo conseguito dal lungo e faticoso dibattito alla Camera, che ha chiarito le contrastanti posizioni e delimitato la portata del consenso, da parte del suo partito, a numerosi punti del provvedimento. Si tratta in special modo delle questioni modificate in misura sostanziale dalla Camera, la quale ha deciso di estendere il risanamento finanziario ai debiti dei Comuni, di stabilire con data certa lo scioglimento delle mutue, di rivalutare annualmente l'erogazione dello Stato alle Regioni per mezzo del fondo ospedaliero, di ridurre, sebbene in lieve misura, l'onere che ricade sui lavoratori, di ampliare le funzioni regionali in tema di accordi assistenziali con le cliniche universitarie, di differenziare i compensi ai sanitari ospedalieri seguendo il criterio di favorire la scelta del tempo pieno, di precisare meglio l'impegno alla revisione del settore farmaceutico per mezzo di una Commissione cui partecipa anche l'Istituto superiore di sanità.

L'oratore passa quindi a discutere il problema della concreta attuazione del provvedimento, osservando che le resistenze, gli ostacoli, le tattiche dilatorie si faranno ancora più pesanti di quanto non sia accaduto nelle more della presentazione del decreto-legge, in sede di Consiglio dei Ministri.

È da temere, afferma il senatore Merzario, che si tenterà in ogni modo di salvaguardare posizioni di privilegio ritenute intoccabili, e

ciò mentre bisogna obiettivamente riconoscere che la parte più pesante del risanamento finanziario verrà pagata dai lavoratori: è questa la ragione principale del nostro voto contrario alla conversione del decreto. Ci rafforza nella nostra posizione contraria la considerazione che il disegno di riforma sanitaria ha incontrato e sta incontrando ancora maggiori difficoltà che non il presente provvedimento, in seno alla compagine governativa, e ciò nonostante i leali sforzi e la buona volontà di cui dobbiamo dare atto al Ministro. Del resto siamo noi i primi ad affermare, e non da oggi, che la riforma sanitaria non può essere considerata un'operazione indolore, una riforma attuata per accontentare tutti, anche coloro che sono responsabili del processo di deterioramento del nostro sistema sanitario. È in tale contesto che ci preoccupa l'attuazione di questa terza operazione di ripianamento finanziario, che non porterà a risultati duraturi e stabili se continueranno a manifestarsi le spinte patologiche ai troppo frequenti ricoveri ospedalieri, all'eccessiva durata dei ricoveri stessi, ai ritardi nelle analisi e nelle diagnosi, alla lievitazione dei costi: noi riteniamo che l'unica via per impedire questi gravi mali consista nel privilegiare la prevenzione in tutti i suoi aspetti, considerando anche che il mancato sviluppo dell'attività sanitaria di prevenzione, oltre a gonfiare le spese nel settore di cura e cioè negli ospedali, ha provocato un deterioramento generale della salute dei cittadini (specialmente nelle zone industriali soggette ai vari inquinamenti), deterioramento che ha portato con sé ulteriori, enormi danni economici derivanti dalle ore di lavoro perdute per malattia. A tale riguardo l'oratore sottolinea la cronica insufficienza di mezzi del Ministero della sanità, che non è quindi in grado di rilevare dati statistici esaurienti e tempestivi con conseguente clamorosa arretratezza e inferiorità dell'Italia in sede di confronti europei.

Il senatore Merzario esprime poi alcune valutazioni sui punti del provvedimento che costituiscono il collegamento e l'agevolazione della riforma sanitaria. Occorre salvaguar-

dare questo collegamento soprattutto in quei settori del sistema sanitario che si vanno progressivamente deteriorando, venendo a costituire una difficile eredità che la riforma stessa dovrebbe sobbarcarsi. D'altra parte questi stessi mali e i loro gravissimi risvolti finanziari finiscono per confutare reciprocamente, alla prova dei fatti, coloro che temono i costi della riforma. L'enorme aumento del costo dei ricoveri, gli sprechi colossali nel settore farmaceutico, e al tempo stesso l'avvilente rapporto fra medici e ausiliari da un lato e posti letto dall'altro, dimostrano chiaramente che se la crisi del sistema sanitario è giunta ad un grado estremo ciò non è certo imputabile a una riforma che ancora non esiste, e che costituisce invece la sola via agibile per farci uscire dalla situazione attuale. Ma i punti di collegamento e le premesse alla riforma sanitaria appaiono, nel presente provvedimento, troppo deboli e di scarso affidamento, mentre gli elementi positivi del provvedimento stesso non sembrano saldamente ancorati all'attuale maggioranza governativa. Da tutto ciò deriva il voto negativo del Gruppo comunista, sul quale non conviene del resto soffermarsi troppo, considerato che il Ministro ne comprende bene le ragioni e conosce in concreto le nostre disponibilità per lo sviluppo della politica iniziata con il presente decreto.

Il senatore Costa nel suo intervento si sofferma soprattutto sul problema dell'avvio della riforma sanitaria, alla quale il presente provvedimento dà inizio per la parte che concerne l'assistenza ospedaliera. L'oratore prende atto dell'inevitabile fine del sistema mutualistico, che pure aveva realizzato apprezzabili livelli di efficienza, specialmente per quanto concerne l'INAM, livelli riconosciuti anche all'estero: è chiaro però che spetta ormai direttamente alla collettività il compito dell'assistenza sanitaria, in particolare alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni e, ovviamente, anche allo Stato. Il senatore Costa discute poi le prospettive di attuazione concreta della riforma sul piano regionale, esprimendo la preoccupazione che essa non valga a porre rimedio alla disparità di efficienza del sistema sanitario fra le diverse regioni, alcune delle quali non sono

affatto preparate ad affrontare i vasti compiti che la riforma stessa affida loro. L'oratore richiama a tale proposito la deludente applicazione pratica della « legge Mariotti », nonostante che ci si prefiggesse, allora, come scopo essenziale l'uniformizzazione delle prestazioni sanitarie tra il Mezzogiorno e il Settentrione. Occorre comunque, sottolinea il senatore Costa, incrementare una mentalità nuova, che sola può rendere possibile una energica politica della prevenzione e quindi una consistente riduzione delle occasioni di intervento del sistema ospedaliero. Per quanto concerne il provvedimento in esame, il senatore Costa annuncia comunque il suo voto favorevole, nonostante alcune disposizioni che consentono alle Regioni di escludere dalle convenzioni molte case di cura gestite da religiosi e meritevoli di considerazione, e sebbene che le strutture sanitarie locali non ricevano dal provvedimento quell'energico coordinamento delle attività la cui mancanza si è resa drammaticamente palese in occasione dell'infezione colerica dell'estate scorsa.

Il senatore Balbo dichiara che è assolutamente necessario discutere in concreto la conversione del decreto in legge, e non il tema più ampio della riforma. Il provvedimento in esame è fortemente criticabile, sostiene l'oratore, oltre che per molti aspetti sui quali non è possibile soffermarsi, soprattutto per un suo vizio di costituzionalità, al quale egli accenna ora brevemente, mentre il Gruppo liberale si riserva di presentare eccezione di incostituzionalità in Assemblea. Si tratta in particolare del ricorso da parte del Governo al decreto-legge in una materia e per una normativa che soltanto in parte, e cioè per quanto concerne il risanamento dei debiti delle mutue, presentava i caratteri di assoluta urgenza richiesti dalla Costituzione.

Il senatore Barbera, mentre si riserva d'intervenire diffusamente in Assemblea, rivolge una viva richiesta al Ministro perchè provveda alla modifica del prontuario INAM in modo da venire incontro alla situazione degli emofiliaci, che non trovano nel prontuario stesso rimedi farmaceutici adeguati in regime di assistenza diretta.

Il senatore Pinto rileva nell'articolo 8 del provvedimento l'imposizione alla categoria dei medici ospedalieri di una normativa restrittiva e avvilente, che contiene implicitamente il pericolo di una deformazione della professione medica.

Il senatore De Sanctis, prendendo l'avvio del problema della dubbia costituzionalità delle norme dell'articolo 18, problema che, a suo avviso, la Camera ha affrontato senza la necessaria meditazione, critica la mancanza di correttezza costituzionale nel trattare troppo speditamente un testo legislativo che avrebbe dovuto essere presentato al Parlamento in termini tali da consentirne un ponderato esame.

D'altra parte l'avviamento della riforma sanitaria, riforma che in via generale il suo gruppo accetta, e che anche alla Camera ha discusso con spirito di collaborazione, non è un problema di estrema urgenza e non può comunque essere risolto con eccessiva speditezza. Suscita anche perplessità lo strumento finanziario usato per il ripianamento dei deficit delle mutue: nel momento attuale il ricorso al mercato finanziario, data l'estrema difficoltà che esso possa assorbire i titoli che verranno emessi dallo Stato, si concreterà in un'assunzione dei titoli stessi da parte della Banca d'Italia che a sua volta dovrà provvedervi mediante aumento della circolazione. Aggiungendo a tali considerazioni la circostanza che appare incerta l'entità dell'onere finanziario corrispondente alle posizioni debitorie dei Comuni e che l'aumento del costo dell'assistenza sociale, tramite l'aumento dei contributi, aggrava la situazione già di per sé drammatica dell'apparato produttivo, il senatore De Sanctis conclude annunciando il voto contrario del gruppo del MSI-Destra nazionale.

Il Presidente Minnocci comunica alla Commissione i pareri espressi dalle Commissioni 1^a, 5^a, 6^a e 11^a sul disegno di legge in esame, tutti favorevoli. Il parere della 1^a Commissione solleva peraltro alcune perplessità, delle quali si fa portavoce il senatore Barra. Rilevando che l'interferenza nelle attribuzioni amministrative della regione, lamentata nell'articolo 18 del provvedimento dalla 1^a Commissione, potrebbe costituire un pre-

cedente poco opportuno, in quanto la materia è stata trasferita alla competenza amministrativa delle regioni e ove lo Stato volesse dettare principi generali di uniformità dovrebbe farlo con legge, il senatore Barra riterrrebbe consigliabile la soppressione dell'articolo 18.

I senatori Ossicini, Pinto e Pellegrino condividono le perplessità del senatore Barra. Il senatore Cavezzali dichiara che una modifica operata in tal senso porterebbe con sé molte altre proposte di modifiche, alcune delle quali importanti e degne di considerazioni, così che la Commissione sarebbe indotta ad un lungo riesame dell'intero provvedimento. Egli ritiene d'altra parte non indispensabile lo stralcio dell'articolo 18, che non è richiesto in via assoluta dalla formulazione del parere della 1^a Commissione.

Il presidente Minnocci fa presente che alcune precisazioni sul parere della 1^a Commissione, recate alla Commissione di merito dall'estensore, senatore Vernaschi, indurrebbero a ridimensionare le obiezioni di incostituzionalità sollevate dal parere stesso. Il presidente propone, quindi, la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che inviti il Governo ad un'attenta riconsiderazione del problema in sede di riforma sanitaria e alla necessaria cautela nel dare attuazione all'articolo di cui trattasi.

Il ministro Colombo Vittorino dichiara di accettare fin da ora l'ordine del giorno proposto dal presidente Minnocci facendo presente, al tempo stesso, che non deve suscitare timori di indebite interferenze nelle attribuzioni regionali un provvedimento diretto precisamente a trasferire alle Regioni ampie, importantissime funzioni nel settore sanitario.

Dopo l'approvazione della proposta del presidente Minnocci da parte della Commissione, prende la parola il senatore De Giuseppe per alcune brevi considerazioni conclusive. Rilevato che sussiste nella Commissione un'ampia adesione al provvedimento, già positivo in se stesso e poi notevolmente migliorato nell'altro ramo del Parlamento, l'oratore si sofferma brevemente su alcune delle principali obiezioni emerse nella discussione. Mentre l'obiezione di incostituzio-

nalità riguardante l'articolo 18 può considerarsi ormai superata, tenendo conto anche della forte ispirazione regionalistica del provvedimento, che è dovuto all'iniziativa di un Ministro inequivocabilmente sostenitore del principio regionalistico, il senatore De Giuseppe osserva che di fronte alla minaccia di un totale dissesto del sistema ospedaliero e dell'apparato mutualistico le pur fondate obiezioni del senatore De Sanctis, circa gli strumenti finanziari usati per la copertura dei debiti, diventano argomenti di scarsa rilevanza.

Il relatore De Giuseppe conclude infine che il provvedimento, mediante il risanamento degli ospedali, potrà dare al Paese un clima di maggior fiducia e che tale clima faciliterà anche il superamento dei mali finanziari in questione.

Il Ministro Colombo dichiara di essere pienamente lieto delle modifiche recate al provvedimento dalla Camera, e ciò a prescindere dall'opportunità che, in generale, le iniziative legislative dell'Esecutivo siano integrate e migliorate dal Parlamento.

Si tratta d'altra parte di una normativa estremamente complessa, nella quale quindi le modifiche proposte alla Camera e discusse largamente anche con l'opposizione, hanno svolto un ruolo indispensabile.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari del provvedimento, il Ministro rileva che il ricorso al mercato finanziario è soltanto lo strumento temporaneo per il risanamento, il cui onere sarà sostenuto in realtà dal mondo del lavoro, mentre forse avrebbe potuto essere affrontato più giustamente e correttamente col prelievo fiscale. Ad ogni modo, la procedura usata consente di trasmettere alle Regioni una gestione sanitaria finanziariamente sana: il trasmettere loro una massa di debiti, anziché i mezzi finanziari indispensabili per la gestione stessa, avrebbe costituito un'autentica violazione della Costituzione, più grave forse di quelle che ricadono nell'ambito dell'articolo 81 della Costituzione stessa. D'altra parte, al di là di ogni considerazione di carattere finanziario, si tratta qui di fare una precisa scelta di politica sociale: un Paese si qualifica oggi, dichiara il

Ministro, sulla base dei suoi investimenti sociali, fra i quali hanno primaria importanza quelli nel settore sanitario. È in tale contesto che si rendeva necessario chiedere sacrifici non soltanto al mondo del lavoro ma anche alle categorie ospedaliere, e se col presente provvedimento questi sacrifici sono stati chiesti — in misura peraltro del tutto ragionevole — non può trarsene motivo per vedere in esso una disciplina « punitiva » per le categorie in questione. D'altra parte la crisi finanziaria degli ospedali e delle mutue era giunta ad un livello insostenibile: il *deficit* complessivo dell'assistenza sanitaria pubblica al 31 dicembre 1973 ammontava a 5 mila miliardi, dei quali del resto soltanto 2.700 costituivano la parte ospedaliera. Occorreva quindi intervenire nella maniera più energica, bloccando quell'incremento del 20 per cento annuo nella spesa sanitaria che nessun Paese potrebbe tollerare. Il risanamento ha già dato frutti positivi in quanto, ancor prima della conversione del presente decreto, le banche e le ditte fornitrici manifestano già un'attitudine molto più favorevole nei confronti delle esigenze degli ospedali. Dobbiamo però pensare soprattutto al futuro: un risanamento sanitario definitivo presuppone che si dia il massimo incremento alla parte pre-ospedaliera delle attività sanitarie, che si colleghi quindi la specialistica con gli ospedali per mezzo dei poliambulatori, nel quadro delle unità sanitarie locali. I Comitati di coordinamento previsti dall'articolo 20 sono diretti appunto a realizzare tale collegamento. Occorrerà anche intervenire energicamente nel settore dei farmaci, settore in cui le disposizioni sul prontuario dell'INAM costituiscono soltanto il primo inizio.

In tale settore si potranno realizzare risparmi notevoli, e allo stesso scopo è diretto l'inserimento del CIPE nel meccanismo di controllo previsto dal provvedimento e la connessa soppressione delle rette di ricovero. Per quanto concerne infine la partecipazione democratica degli utenti alla gestione del servizio, il Ministro rileva come il sistema mutualistico non garantisca alcun controllo in tal senso, mentre i cittadini potranno finalmente intervenire nella gestione sanitaria, che li interessa così da vicino, in sede

locale e più particolarmente nel quadro delle unità sanitarie locali. Ci prepariamo dunque alla Riforma sanitaria, conclude il Ministro, in un clima di fiducia che nasce, oltre che dai presupposti basilari che oggi stabiliamo per la riforma stessa, anche dall'aver recepito, dai migliori esempi esteri, l'immagine di un sistema sanitario che deve evitare i pericoli dell'eccessiva statalizzazione, puntando sulla più larga partecipazione democratica dal basso, sulla collaborazione cioè di tutti gli utenti.

A conclusione della discussione generale il senatore Pellegrino desidera sottolineare, a nome del gruppo comunista, l'importanza politica che ha assunto la collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione di sinistra nell'elaborazione delle modifiche al decreto-legge in esame. Il gruppo comunista, ribadisce l'oratore, ha operato attivamente per il miglioramento del testo, utilizzando le spinte provenienti dal gruppo socialista, da altre componenti della maggioranza e in particolar modo dallo stesso ministro Vittorino Colombo. Il grave onere imposto al mondo del lavoro, che crescerà in ragione dell'aumento delle retribuzioni e che è orientato in senso contrario allo spirito della riforma, che tende sostanzialmente alla fiscalizzazione dell'onere della spesa sanitaria, è l'ostacolo principale ad un voto favorevole del gruppo comunista, il quale rileva tuttavia come il lavoro legislativo e il dibattito occasionati dal presente decreto abbiano costituito una valida sede per promuovere conclusivamente lo sviluppo della legislazione per la riforma sanitaria da parte del Governo.

Il ministro Vittorino Colombo preannuncia, rispondendo all'ultimo rilievo del senatore Pellegrino, la presentazione del progetto della riforma al Parlamento entro la corrente settimana.

Si passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva successivamente gli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera e infine dà mandato al relatore, senatore De Giuseppe, di riferire favorevolmente all'Assemblea per la conversione in legge del provvedimento in esame, chiedendo l'autorizzazione per la relazione orale, e di presentare un ordine del giorno

nel senso indicato dalla proposta del presidente Minnocci.

La seduta termina alle ore 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga dei termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (1754), approvato dalla Camera dei deputati (*nuovo parere*) (alla 8^a Commissione).

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Smurra, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche » (1763), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Giordano ed altri, Buzzi ed altri; Tozzi Condivi; Menicacci, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*); (*nuovo parere*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**2ª Commissione permanente**

(Giustizia)

*Martedì 13 agosto 1974, ore 10**In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

2. LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

3. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

4. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

5. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).

6. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni (1492).

II. Esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

2. Deputato ACCREMAN. — Istituzione della corte d'assise di Rimini (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri. — Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputati REALE Giuseppe ed altri; MANCINI Giacomo. — Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. GATTONI ed altri. — Norme sulla cittadinanza (1510).

6. SICA e BARRA. — Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (1726).

7. ZUCCALÀ ed altri. — Norme per l'assistenza sanitaria al coniuge divorziato (1642).

8. LISI. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (1644).

9. PETRELLA ed altri. — Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno (1738).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Martedì 13 agosto 1974, ore 10

Comunicazioni del Ministro della difesa sull'eliminazione dei fascicoli del SIFAR ritenuti illegittimi.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Martedì 13 agosto 1974, ore 10**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta (1708-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Martedì 13 agosto 1974, ore 10**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CERVONE ed altri. — Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università (1587) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del

personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione (1578).

3. Deputati ANDERLINI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) (1714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. AVERARDI e ARIOSTO. — Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (867).

2. BLOISE. — Equipollenza tra la laurea in sociologia e la laurea in pedagogia (1139).

3. ARTIOLI ed altri. — Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria (1218).

4. VALITUTTI. — Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti meritevoli (1585).

5. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

6. FALCUCCI Franca. — Disposizioni a favore di insegnanti in servizio presso la Amministrazione della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi (1723).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,

professionale, per la istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (592).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 13 agosto 1974, ore 11,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (1517-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2 del giorno 13-8-1974